



**CONSULTA PER L'HANDICAP REGIONALE
COMUNALE E PROVINCIALE DI GENOVA
COMMISSIONE SCUOLA**

**Via Fieschi 15 16121 GENOVA - Via Ilva 3 - 16128 GENOVA
Tel 010548492 fax 0105484894 - Tel. 0105577211 Fax 0105577313
E-mail: [consulta @comune.genova.it](mailto:consulta@comune.genova.it)**

Si trasmettono le opportune indicazioni in relazione alla normativa vigente, circa il profilo del docente specializzato per le attività di sostegno, comunemente chiamato docente di sostegno

L'insegnante per le attività di sostegno.

L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"

Viene nominato dall'Uff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nella Scuola o Istituto, di alunni in stato di handicap certificati.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno. Successivamente se motivate possono essere richieste ulteriori deroghe (iscrizioni in corso d'anno ulteriori bisogni di maggiorazione di ore di sostegno ecc.)

L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

L'insegnante di sostegno partecipa, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di **tutta la classe** cui è stata assegnata, compresi i soggetti handicappati.

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

1. La formazione

Con l'avvio dell'integrazione generalizzata furono istituiti dei corsi di specializzazione della durata biennale e di tipo **monovalente**, limitati quindi alla formazione per singole tipologie di minorazione: vista, udito, psicofisica (DM 26/06/76). Dopo quasi 10 anni di esperienza i corsi monovalenti sembrarono inadeguati a rispondere ai bisogni dell'integrazione generalizzata, dal momento che non era semplice creare per i minorati della vista e dell'udito posti per attività di sostegno, con un docente, di regola, ogni quattro alunni con la stessa minorazione. Con DM del 24/04/86 furono quindi pubblicati i programmi dei corsi di specializzazione **polivalente**. Tali programmi, sempre della durata globale di 1300 ore di lezioni teoriche e attività di tirocinio, erano ridotti per la parte sanitaria, dominante nei precedenti programmi e nelle singole specificità per le tre minorazioni. Venivano in essi ampliate le tematiche generali di carattere **metodologico e didattico**, in modo da consentire agli specialisti di concentrare i loro interventi solo in campo didattico, ma ampliandoli a qualsiasi tipologia di minorazione di cui gli alunni fossero portatori.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che aveva ribadito l'apertura anche le scuole superiori agli alunni in situazione di handicap, si provvide ad un'ulteriore riforma dei contenuti dei programmi, approvati con DM n. 226/95 e le cui modalità organizzative sono state regolate con OM n. 169/96.

“Questi programmi sono anche frutto di una riflessione più attenta alle caratteristiche dell'integrazione fra gli alunni in situazione di handicap e i loro compagni. L'insegnante specializzato viene visto sempre più come un **mediatore dell'integrazione** e su questo aspetto si concentra l'attività formativa dei corsi, che puntano ad evidenziare gli aspetti di professionalità non tanto con interventi didattici per specifiche minorazioni, quanto con interventi didattici con tutta la classe e di consulenza a tutti i colleghi curricolari. Questi nuovi programmi prediligono quindi una formazione metodologica più che specifica e attività seminariali più che lezioni frontali. Essi possono considerarsi anche il frutto di una più attenta lettura della L. 104/92, che prevede una formazione universitaria completa dei docenti specializzati per sostenere con nuova professionalità il loro ruolo di **mediatori dell'integrazione**” (Nocera S., *Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia*, Erikson, p. 162).

L'art. 14 della L. 104/92 prevede che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno avvenga presso le università. I programmi contenuti nel DM 226/95 e le norme per l'istituzione e organizzazione dei predetti corsi sono transitoriamente adottati dalle SSIS Interateneo per gli insegnanti destinati alla scuola media e superiori e dalle Facoltà di Scienze della Formazione delle università per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

I punti cardini dei predetti corsi sono:

- l'integrazione scolastica deve impegnare tutti gli operatori scolastici;
- la formazione di un insegnante specializzato non esclude la riqualificazione di tutti gli altri docenti;
- i programmi devono essere concepiti come strumento di formazione iniziale e aggiornamento permanente e ricorrente.

Gli obiettivi sono quelli di “preparare docenti che agiscono come supporto ai colleghi per evidenziare nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l'azione di educazione e istruzione nei confronti di soggetti in condizione di handicap”.

Secondo lo spirito degli attuali corsi di formazione, *gli insegnanti di sostegno devono collaborare alla programmazione facendo interagire gli obiettivi educativi con quelli disciplinari propri dell'istruzione.*

2. Nomina e assegnazione di docenti specializzati

Le modalità di assegnazione di docenti specializzati, previste dalla normativa precedente, per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, nella misura di un docente ogni quattro alunni disabili ed il massimo di n. 20 alunni per la classe nella quale era inserito l'alunno diversamente abile, sono state modificate dalla L. 449/1997 che attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale, un insegnante specializzato “per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia”(L. 27/12/1997, n. 449, art. 40, comma 3). E' però consentito alle istituzioni scolastiche, per casi gravi, la deroga mediante stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione di docenti di sostegno (L. 449/1997), art. 40, comma 1). I dirigenti scolastici possono in questo caso, con l'approvazione dell'Amministrazione Scolastica che richiede l'accertamento di adeguate motivazioni, procedere alla nomina di docenti secondo il bisogno (L. 20/08/2001, n. 333; cm 04/10/2001, n. 146).

Riguardo alle nomine degli insegnanti di sostegno per le supplenze annuali e temporanee: "per dare la massima applicazione al principio contenuto nella legge 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l'assegnazione di docenti specializzati" la CM 30.10.2000, n. 245 stabilisce il seguente ordine di attribuzione:

1. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie permanenti;
2. aspiranti inclusi in graduatorie permanenti che hanno conseguito la specializzazione dopo l'iscrizione;
3. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie di istituto;
4. aspiranti specializzati inclusi nelle graduatorie di istituto viciniore;
5. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto;
6. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto viciniore.

3. Il ruolo dell'insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

L'insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più abbandona posizioni marginali e si prospetta **come risorsa competente e mediatrice**. Integrato nell'organizzazione della scuola, l'insegnante di sostegno non si limita al rapporto esclusivo con

l'allievo in situazione di handicap, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola.

"E' solo in questo modo che l'insegnante di sostegno può abbandonare la tendenza così spesso riscontrata, di porre se stesso e l'allievo in posizione di centralità satellitare che si autoreferenzia"; perché solo in questo modo si fa obbligo agli altri docenti di condividere anche la gestione e l'indirizzo del progetto d'integrazione" (L. Carelli, *L'handicap fa bene alla scuola*, in *Dirigere la scuola*, ottobre 2003, p. 6)

L'insegnante di sostegno dovrebbe lavorare con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi integranti di insegnamento. Nel team teaching, questo insegnante "speciale" si dovrebbe pertanto trovare a pianificare con i colleghi l'attività d'insegnamento per tutta la classe ed assumersi, in rapporto a sue specifiche competenze didattiche, alcune responsabilità d'insegnamento per i diversi alunni. Il compito dell'insegnante di sostegno dovrebbe essere quello di collaborare con gli altri insegnanti al fine di adattare il curriculum pensando a tutti gli studenti, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppando metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro superamento e, trattando, nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti disabili come aree problematiche del curriculum stesso più che bisogni speciali di un solo soggetto. Sempre in collaborazione con gli altri docenti dovrebbe partecipare alla programmazione del "quotidiano insegnamento", contribuire alla scelta di strategie di insegnamento utilizzabili con tutta la classe e collaborare alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l'apprendimento dei diversi alunni, partecipare attivamente all'erogazione di insegnamenti nei confronti dell'intera classe.

L'INSEGNANTE SPECIALIZZATO

Il profilo dell'Insegnante Specializzato emerge con chiarezza dai nuovi programmi dei Corsi Biennali di Specializzazione (D.M. 24.4.1986) che il [D.P.R. 970/75](#) istituisce per la formazione degli Insegnanti di Sostegno.

Il legislatore focalizza la sua attenzione su quattro punti fondamentali: *la professionalità, le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti*.

La professionalità

L'insegnamento è una professione che richiede una continua modificazione degli strumenti di lavoro ed un continuo aggiornamento. La professionalità scaturisce in prima analisi dal sapere svolgere il proprio lavoro con scienza e competenza, poiché la professione del Docente deve essere supportata da una precisa deontologia.

I punti fondamentali della professionalità sono:

- ⇒ Conoscenza dell'alunno e della classe;
- ⇒ Capacità di costruire moduli didattico/educativi;
- ⇒ Capacità di elaborare una documentazione;
- ⇒ Capacità di integrare il proprio intervento specializzato nella progettazione collegiale;
- ⇒ Capacità di realizzare specifiche strategie d'insegnamento

La conoscenza dell'alunno e della classe avviene attraverso un'anamnesi corretta e specifica di ogni alunno. Attraverso questa l'insegnante si renderà conto della condizione dell'alunno disabile, dal punto di vista strutturale, funzionale, biologico, psichico, sociale e culturale.

L'insegnante sarà coadiuvato, in questo compito, dall'equipe psico-medico-pedagogica che redigerà la *diagnosi funzionale*.

Questa diagnosi deve contenere le caratteristiche dei danni e delle risorse della persona con disabilità, o meglio la descrizione esatta della persona nei molteplici aspetti, dei danni prodotti e delle capacità residue, sulle quali dovrà costruirsi il progetto programmatico (Piano Educativo Individualizzato). È opportuno che l'insegnante sottoponga l'alunno a *screening* attraverso strumenti di accertamento (*Base Line*).

Accertati i prerequisiti, l'insegnante costruirà un modulo didattico-educativo partendo dall'individuazione degli obiettivi, dalla scelta dei contenuti e dalla formulazione di un'ipotesi operativa che prevede la scelta di *metodi, tecniche, attrezzature, tempi, spazi*, e si articola in *obiettivi, tappe, verifiche, feedback*.

Dovrà poi elaborare una documentazione che sia flessibile (con la modifica delle scelte precedenti a seconda delle necessità che via via si presentano) e trasmissibile (l'insegnante deve far conoscere i cambiamenti apportati alla programmazione stessa).

Le conoscenze

Le conoscenze contribuiscono alla formazione di una nuova e ricca professionalità del Docente. Esse derivano dall'acquisizione culturale ed esperienziale dei contenuti dei diversi insegnamenti e riguardano i seguenti ambiti:

- ⇒ Programmazione/progettazione degli interventi educativi;
- ⇒ Adeguati criteri scientifici;

- ⇒ Conoscenze specifiche delle difficoltà di apprendimento;
- ⇒ Metodologie didattiche e educative;
- ⇒ Processi interattivi.

La programmazione è l'insieme delle operazioni attuate da un pool di operatori dell'educazione, finalizzata alla realizzazione di un ben determinato processo di sviluppo apprenditivo e formativo.

La programmazione s'innesta sul sistema sviluppo-crescita e rappresenta non tanto un modello quanto il metodo che più si avvicina, dal punto di vista scientifico, a quanto naturalmente/culturalmente avviene nella crescita sociale di un essere umano.

La programmazione, come strategia curriculare, consente corrette operazioni di scansione dei contenuti e di adattamento di questi ultimi alle tipologie dei discenti, con la valutazione partecipata dell'alunno.

L'alunno deve conoscere gli obiettivi dell'insegnante e partecipare alla valutazione che costituisce parte integrante della programmazione, poiché precede e segue qualsiasi intervento. È una valutazione scientifica ed oggettiva dell'alunno, ma allo stesso tempo è una verifica da parte dell'insegnante delle proprie strategie.

L'apprendimento è un processo mediante il quale, attraverso più esperienze, il soggetto in età evolutiva, modifica il proprio comportamento, i propri quadri conoscitivi, i propri referenti, per adattarsi in modo autonomo a tutte le sollecitazioni che il suo stato personale e l'ambiente in cui vive ed opera gli propongono costantemente.

Per quanto concerne le teorie relative ai processi di apprendimento distinguiamo: la Teoria Innatistica o Genetica, la Teoria Ambientalista, la Teoria Comportamentista, la Teoria Strutturalista e la Teoria Cognitivista.

L'insegnante deve inoltre possedere conoscenze specifiche delle difficoltà di apprendimento. Ma non esistono teorie affidabili nello studio dei processi di apprendimento dei cosiddetti "normodotati", ed è ancor più problematico e difficile trasporre queste conoscenze ed utilizzarle con persone che hanno avuto ritardi, condizionamenti, handicap.

Le competenze

Le competenze dell'insegnante specializzato riguardano:

- ⇒ Osservazione sistematica;
- ⇒ Analisi;
- ⇒ Costruzione curriculum;
- ⇒ Individuazione esperienze idonee;
- ⇒ Uso di metodi e tecniche;
- ⇒ Modalità operative

L'osservazione deve essere sistematica, nel senso che l'insegnante deve tracciare un profilo didattico-pedagogico ed educativo dell'alunno. Inoltre deve essere scientifica e quindi utilizzare tecniche e strumenti che consentano di giungere ad un profilo obiettivo del soggetto, sottoponendo l'alunno a test, schede, prove altro.

L'analisi della situazione va operata dal 1 di settembre, agli inizi delle lezioni, dal Collegio Docenti ([art. 11 L. 517/77](#)). In tale circostanza il Collegio dei Docenti deve tener conto di:

- ⇒ Fare riferimento a tutte le circolari ed ordinanze dei Programmi Ministeriali che si riferiscono alla scuola;
- ⇒ Rilevare le caratteristiche socio-culturali della famiglia e dell'ambiente da cui proviene l'alunno;
- ⇒ Analizzare la psicologia dell'età evolutiva e quindi tutti gli aspetti connessi;
- ⇒ Fare una ricognizione dei sussidi e delle strutture presenti nell'Istituto (per la programmazione).

Successivamente l'insegnante farà la griglia di rilevazione dell'alunno (griglia del metodo oggettivo).

Gli atteggiamenti

Gli atteggiamenti riguardano essenzialmente la formazione dell'Insegnante Specializzato sotto il profilo delle capacità relazionali e l'abilità di intervenire su situazioni soggette a continuo cambiamento. Molto delicata e importante è al proposito l'opera del Docente di Sostegno al quale si richiedono polivalenza di funzioni ed elevata capacità professionale, con esperienze e competenze didattiche.

Egli rappresenta il punto di riferimento delle relazioni e delle mediazioni all'interno e all'esterno della scuola.

Pur essendo il tecnico del sostegno non deve chiudersi né farsi chiudere nella "nicchia", considerandosi o facendosi considerare l'esclusivo responsabile dei processi di apprendimento del disabile.

È sempre un Docente della classe, come il disabile è un alunno della classe, egli ha perciò la consegna di trovare un punto di incontro tra la programmazione e il curriculum, tra la classe e il disabile/svantaggiato, tra i Docenti curricolari e l'alunno in difficoltà, rinforzando i fili lenti o sottili, riallacciandoli se caduti o spezzati, costruendoli o ricostruendoli se inesistenti.

Il compito dell'Insegnante Specializzato è indubbiamente difficile, dovendo coniugare tante competenze e dovendo possedere doti di natura eccezionali: equilibrio, tenuta, comunicativa, empatia, generosità.

Faq

Quali sono i problemi ricorrenti per il sostegno?

- 1) Il ritardo nel tempo di nomina, che è legato a tutto il movimento dei trasferimenti degli insegnanti ed è un problema che va risolto a livello di Ministero della Pubblica Istruzione.
- 2) La rotazione continua degli insegnanti di sostegno da un anno all'altro.
- 3) La quantità delle ore: c'è una riduzione crescente delle deroghe a causa delle restrizioni delle leggi finanziarie.

Cosa può fare un genitore?

Riguardo ai punti 1 e 3, segnalare il disagio al Gruppo di Lavoro Interistituzionale del Provveditorato (GLIP). Per quanto riguarda il punto 2 si ricorda l'art.40 del **D.M. n°331/98** che ribadisce l'obbligo della continuità educativa.

Per quanto riguarda il punto 4, fare un esposto sul disservizio al Provveditore e, per conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio di Gabinetto ed Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica presso il Ministero della Pubblica Istruzione o ricorso al TAR

Continuità Educativa e didattica

Nella scuola dell'obbligo che, nell'ottica del riordino dei cicli, amplia i suoi orizzonti, continuità ed orientamento rappresentano momenti fondamentali nel processo di formazione. Nel processo di integrazione scolastica, la continuità educativa e didattica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" ([L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c](#)).

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.

Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio-sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica. Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap) si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella **C.M. 339/92**.

Nel collegato alla legge finanziaria **662 del 23/12/96**, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce: "è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap".

Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.

Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. 331/98 all'art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale

Nel **DPR 616/77**, artt. 42 e 45 l'assistenza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici.

Nella [Legge 104/92](#), art.13, comma 3 è ribadito l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

A fare chiarezza sulle competenze degli Enti Locali, è il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS (**12 Settembre 2000**) dopo il passaggio del personale ATA allo Stato.

Così recita:

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: "collaboratore scolastico". Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con **personale qualificato** sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.

Pertanto l'intesa sottoscritta conferma quanto già stabilito dalla Legge 104 art. 13 comma 3. "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**, e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"

SUPPLENZE E DOCENTI DI SOSTEGNO

In via preliminare va chiarito che l'insegnante di sostegno è insegnante della classe. Non di meno la sua funzione specifica è quella di agevolare l'integrazione degli alunni portatori di handicap affidati alle sue cure. La relativa prestazione si inquadra nelle tutele previste dalla legge in favore degli alunni disabili al fine di consentire loro di avvalersi pienamente del diritto allo studio (si veda la legge 104/92). Quanto alla natura della prestazione del docente in parola, in occasione di assenze dei docenti in compresenza, essa si configura alla stregua di ipotesi residuale, che può verificarsi solo ed esclusivamente qualora non sia stato possibile procedere alla sostituzione del docente su posto comune con altro docente su posto comune. In buona sostanza, dunque, il docente di sostegno non può essere distratto dal compito d'istituto senza arrecare nocumento al processo didattico-apprenditivo dell'alunno e degli alunni a cui è preposto in via principale. E tale nocumento si configura, in tutto e per tutto, come una vera e propria lesione del diritto allo studio in capo all'alunno o agli alunni di cui si discute. Conseguentemente, l'eventuale utilizzo del docente in parola per eventuali sostituzioni, anche di docenti della stessa classe, assenti nella contemporaneità, potrà essere legittimamente effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui all'interno dell'istituzione scolastica non dovessero esserci docenti su posto comune a disposizione. L'eventuale preposizione del docente di sostegno alla sostituzione dovrà essere notificata all'interessato, in ogni caso, nella forma dell'ordine di servizio scritto